

Presidio di Qualità
Risposte a quesiti formulati nel corso della giornata di formazione
del 19 settembre 2014
rivolta a Presidenti/Coordinatori CdS e RQ CdS, Direttori e RQ di
Dipartimento
Rev. 1 del 12.12.2014

COMMISSIONI PARITETICHE PER LA DIDATTICA

A) *incompatibilità tra presidente/coordinatore di CdS e presidente/componente di Commissione paritetica per la didattica.*

- considerato che non sussiste una incompatibilità formale espressa nello Statuto di Ateneo o nel Regolamento Generale, ma che la stessa può profilarsi da un punto di vista sostanziale in quanto, da un lato, il presidente/coordinatore di CdS ha funzioni di progettazione del corso, e dall'altro, la commissione paritetica per la didattica ha funzioni di "monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture" (art. 43 Statuto);

- tenuto conto della FAQ dell'ANVUR, di seguito riportata:

Risposta Anvur a FAQ

4. *Può essere utile che tra i membri della Commissione Paritetica ci siano i coordinatori dei Corsi di Studio? (FAQ febbraio 2013).*

Il Presidio, le Commissioni Paritetiche e il Nucleo di Valutazione dovrebbero essere il più possibile disgiunti e indipendenti. Se i Coordinatori dei Corsi di Studio sono i responsabili della progettazione dei relativi CdS non è indicata la loro presenza nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. E' necessario inoltre assicurare per ogni componente una numerosità minima e adeguata allo svolgimento delle funzioni in relazione alla complessità dell'Ateneo.

RISPOSTA

il Presidio ritiene opportuno, al fine di assicurare l'indipendenza dei due organi, che **i presidenti/coordinatori di CdS non siano presenti nella commissione paritetica per la didattica. Ove ciò non sia possibile, suggerisce che almeno il presidente/coordinatore di CdS non rivesta il ruolo di coordinatore della commissione paritetica**, in conformità alle indicazioni date dal Rettore ai Direttori di Dipartimento con nota e-mail in data 20.12.2013.

B) *assenza della rappresentanza studentesca di tutti i CdS nella commissione paritetica per la didattica a livello di dipartimento.*

Premesso che tale profilo di problematicità è strettamente connesso alle modalità di elezione della rappresentanza studentesca nella commissione paritetica ai sensi dell'art. 94, comma 6, del Regolamento Generale, in quanto tale norma prevede che gli studenti siano eletti tra i membri del Consiglio di Dipartimento, che a loro volta sono stati eletti a seguito di presentazione di candidature;

RISPOSTA

il Presidio ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 26 febbraio 2014, ha dato "mandato ai Direttori dei Dipartimenti e ai Presidenti delle Commissioni paritetiche per la didattica istituite in ciascun Dipartimento, **di invitare alle riunioni dei citati consessi, qualora ne facciano espressa richiesta, in qualità di uditori e senza diritto di voto, gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al medesimo Dipartimento**".

C) commissioni paritetiche per la didattica del corso interdipartimentale.

- premesso che l'art. 45, comma 6 ultimo periodo, dello Statuto prevede che presso il Dipartimento che fornisce il maggior numero di CFU - avente il compito di coordinare le attività di gestione relative alla didattica del CdS - sia istituita la commissione paritetica per la didattica del corso interdipartimentale;
- considerato che non è possibile ad oggi istituire tale commissione in quanto non è stato ricostituito, a seguito di elezioni, il nuovo Consiglio di corso interdipartimentale;

RISPOSTA

il Presidio suggerisce di far svolgere le relative **funzioni alla commissione paritetica per la didattica del Dipartimento che ha compiti di coordinamento**.

RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE E CICLICO

A) Rapporto di Riesame ciclico: quando e come va redatto.

- considerato che il "riesame è un rapporto periodico e programmato che ha lo scopo di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il corso di studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia con cui il corso è gestito" (AVA- Rapporti di Riesame annuale e ciclico - Indicazioni operative a regime (dal 2013-2014));
- tenuto conto che ANVUR suggerisce che il riesame ciclico venga redatto ad intervalli di più anni, in funzione della durata del CdS e della periodicità

dell'accREDITAMENTO (AVA- Rapporti di Riesame annuale e ciclico- Indicazioni operative a regime (dal 2013-2014);

- considerato quindi che il riesame ciclico è da riferirsi all'intero percorso di una coorte di studenti;

- tenuto conto altresì che ANVUR, da una parte, prevede che a regime tutti i corsi di studio della sede visitata debbano aver svolto almeno un riesame ciclico entro gli ultimi quattro anni solari antecedenti quello in cui ha luogo la visita di accreditamento di Sede e, dall'altra, fornisce come indicazione che il riesame ciclico sia svolto almeno ogni tre anni (Linee guida per CEV per accreditamento periodico);

- considerato infine che ANVUR, nella comunicazione del 29 ottobre 2013, rappresenta che il rapporto di riesame annuale è obbligatorio per tutti i corsi di studio attivi mentre l'elaborazione del rapporto di riesame ciclico è facoltativa ed è chiaramente conseguente alla necessità individuata in uno specifico corso di studio di effettuare analisi e riflessioni più approfondite che porteranno ad una riprogettazione del CdS;

RISPOSTA

Il Presidio fornisce le seguenti indicazioni:

1. il riesame ciclico deve essere prodotto **al termine del ciclo di tre anni per le lauree triennali e di due anni per le lauree magistrali**, nonché **al termine del ciclo di cinque/sei per le lauree magistrali a ciclo unico**. Per le lauree magistrali a ciclo unico **è consigliata la redazione anche di un riesame ciclico intermedio entro i tre anni**.

2. il riesame ciclico deve essere **redatto nella medesima finestra temporale del riesame annuale**.

3. il riesame ciclico **non può sostituire il riesame annuale che deve essere redatto obbligatoriamente ogni anno** in quanto le prospettive di analisi sono differenti.

In caso di modifica di ordinamento, occorre redigere necessariamente il riesame ciclico.

In questo caso occorre redigere anche il riesame annuale in quanto, come sottolineato dalla CEV dell' ANVUR, "I Rapporti di Riesame Ciclico e Annuale hanno contenuti diversi e quindi la redazione del Riesame ciclico non esclude la redazione di quello annuale".

4. in sede di stesura del primo rapporto di riesame ciclico non occorre compilare i campi 1-a, 2-a e 3-a della scheda tipo ANVUR per la redazione del rapporto di riesame ciclico, in quanto riferiti agli obiettivi individuati nel

rapporto di riesame precedente. **Occorre pertanto inserire nei campi suddetti la frase "non applicabile in quanto primo riesame ciclico".**

B) rappresentanza studentesca nel gruppo di riesame.

RISPOSTA

Il Presidio fornisce le seguenti indicazioni:

Il Presidio ritiene opportuno ricorrere prioritariamente alle rappresentanze studentesche elette nel CdS. Ove però tali rappresentanze non siano presenti o nel caso in cui non vi sia un Consiglio di CdS ma il coordinatore di CdS, considerando che la presenza degli studenti costituisce una componente obbligatoria del gruppo di riesame, il Presidio suggerisce di coinvolgere nella stesura del rapporto di riesame gli studenti iscritti al CdS, che si rendono disponibili. In tal caso e nell'ottica di una proficua partecipazione, si raccomanda al Presidente del CdS di organizzare preliminarmente un momento di informazione-formazione sul rapporto di riesame rivolto agli studenti individuati.

Il Presidio auspica, ove possibile, che il rappresentante degli studenti nel gruppo di riesame non sia anche componente della commissione paritetica per la didattica.